



Legge federale sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP)

Modifica del ... «\$\$SmartDocumentDate»

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 2021¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 2010² sull'organizzazione della Posta Svizzera è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. b n. 4^{bis}, 1^{bis}, 2 frase introduttiva e 3

¹ La Posta fornisce, in Svizzera e all'estero:

b. le seguenti prestazioni finanziarie:

4^{bis} concessione di crediti e ipoteche,

^{1bis} La somma complessiva dei crediti e delle ipoteche di cui al capoverso 1 lettera b numero 4bis non può superare la somma complessiva dei depositi della clientela sui conti per il traffico dei pagamenti nel servizio universale con prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti.

² La Posta può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo aziendale, segnatamente:

³ Ha la facoltà di mantenere in essere i crediti concessi secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 25 marzo 2020³ sulle fidejussioni solidali COVID-19 al massimo fino al loro ammortamento integrale secondo l'articolo 3 della legge del 18 dicembre 2020⁴ sulle fidejussioni solidali COVID-19.

RS

- 1 FF 2021...
- 2 RS 783.1
- 3 [RU 2020 1077 1207 1233 art. 21 3799]
- 4 RS 951.26

Art. 5a Garanzia di capitalizzazione: principi

¹ La Confederazione garantisce la capitalizzazione della Posta per ricapitalizzare PostFinance per il volume dei fondi autorizzati dall'Assemblea federale (garanzia di capitalizzazione).

² Se PostFinance non è in grado di procurarsi autonomamente i fondi propri necessari, la Posta indennizza la Confederazione conformemente al mercato nel volume in cui è utilizzata la garanzia di capitalizzazione e fattura i costi a PostFinance.

³ Il Consiglio federale può creare una riserva legale speciale presso la Posta per garantire la ricapitalizzazione di PostFinance.

Art. 5b Garanzia di capitalizzazione: richiamo

¹ La Confederazione concede alla Posta un prestito nell'ambito della garanzia di capitalizzazione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti seguenti:

a. in applicazione dell'articolo 25 della legge dell'8 novembre 1934⁵ sulle banche, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha ordinato una procedura di risanamento secondo gli articoli 28–32 della legge sulle banche a causa del rischio d'insolvenza di PostFinance e ha deciso la ricapitalizzazione di PostFinance mediante fondi supplementari per assorbire le perdite;

b. i fondi finanziari della Posta sono insufficienti per la ricapitalizzazione di PostFinance secondo il piano d'emergenza.

² Il prestito sarà concesso alle seguenti condizioni:

a. l'importo del prestito non può superare la garanzia di capitalizzazione;

b. la Posta mette immediatamente a disposizione di PostFinance i fondi concessi con il prestito, senza alcuna detrazione;

c. PostFinance utilizza i fondi concessi con il prestito per la ricapitalizzazione.

³ Il prestito può essere concesso come prestito senza interessi e rimborsabile condizionatamente; può essere convertito in capitale proprio della Posta fatte salve le decisioni necessarie secondo le decisioni del diritto della società anonima.

Art. 5c Garanzia di capitalizzazione: attuazione

¹ Per concedere il prestito, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) conclude una convenzione di diritto pubblico con la Posta; tale convenzione disciplina in particolare il rimborso del prestito.

² In casi urgenti, la Confederazione concede alla Posta mutui di tesoreria nell'ambito dei fondi autorizzati fino all'estinzione del prestito. D'intesa con il DATEC, l'AFF conclude una convenzione di diritto pubblico con la Posta.

³ D'intesa con le autorità interessate, il DATEC predispose le misure e i documenti necessari per la preparazione e l'esecuzione.

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Finché la maggioranza del capitale o dei voti della Posta non è ceduta a terzi, nella sua strategia del proprietario il Consiglio federale può prevedere che una quota dei crediti e delle ipoteche di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4^{bis} sia destinata a progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra. Il Consiglio federale determina la quota e definisce le esigenze nella strategia del proprietario.

Art. 14 cpv. 2

² Una cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Posta a terzi sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 5a–5c sono abrogati al momento della cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Posta a PostFinance, ma al più tardi dieci anni dopo la loro entrata in vigore. La restituzione dei prestiti concessi in quel momento è disciplinata dalle convenzioni di diritto pubblico stipulate prima dell'abrogazione in virtù degli articoli 5a–5c.